TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Abruzzo - Pescara, 7 ottobre 2004, n. 835.

A seguito della modifica apportata all'art. 41 del t.u. 570/1960 dall'art. 1 della l. 17/2003, nei certificati medici attestanti l'impedimento dell'elettore non deve più essere descritta l'infermità, bastando in merito l'apposizione di un simbolo o codice sulla tessera elettorale, impedendo così ogni possibile intervento da parte del presidente del seggio.

Omissis.

4. - Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti, nel dedurre le censure di violazione dell'art. 41 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e di eccesso di potere per difetto di motivazione e per violazione dei principi in materia di diritto al voto, si sono lamentati del fatto che sarebbero stati ammessi al voto assistito cinque elettori senza che fosse stato indicato nel verbale il motivo specifico per cui tali elettori erano stati ammessi a votare con accompagnatore; nel verbale, infatti, a pag. 24 è riportata la seguente indicazione: "impossibilità di votare da solo". Inoltre, due elettori erano stati ammessi al voto assistito in ragione di una "grave riduzione visus", mentre solo le menomazioni visive assolute avrebbero potuto giustificare l'ausilio di un accompagnatore.

Anche tale censura non sembra fondata.

Deve sul punto ricordarsi che in materia di voto assistito (cioè di voto espresso con l'ausilio di altra persona, autorizzata ad entrare nella cabina elettorale a causa dell'infermità dell'elettore) la giurisprudenza ha da ultimo chiarito che il presidente di seggio ha la mera facoltà, e non l'obbligo, di verificare l'impedimento dell'elettore, facoltà che va esercitata nei soli casi in cui ritenga falsa od inattendibile la certificazione medica da questi esibita. Invero, in base alla legge è il funzionario medico designato dai competenti organi dell'unità sanitaria locale che deve svolgere uno specifico accertamento anche sulla attitudine dell'infermità fisica, da cui è affetto l'elettore, ad impedire l'autonoma manifestazione del voto e di tanto deve dare "attestazione"; conseguentemente, il presidente del seggio elettorale non è tenuto in ogni caso alla cosiddetta prova empirica, volta ad accertare se l'impedimento lamentato dell'elettore rientri tra quelli elencati dalla legge o che la stessa permette di equiparare (così da ultimo, Cons. St., V, 15 marzo 2004, n. 1265).

Deve, peraltro, sul punto anche osservarsi che con una recente modifica normativa introdotta con l'art. 1, II comma, della L. 5 febbraio 2003, n. 17, è stato aggiunto un'ulteriore comma al predetto art. 41 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, che disciplina il voto assistito. In base a tale modifica la normativa in materia è stata nella sostanza adeguata alle disposizioni vigenti in materia di tutela della riservatezza e della privacy, per cui nei certificati attestanti l'impedimento dell'elettore non deve più essere descritta l'infermità, bastando in merito l'inserimento di un semplice simbolo o codice sulla scheda elettorale, impedendo così ogni possibile intervento da parte del presidente del seggio.

Sembra, pertanto, evidente che alla luce delle normativa oggi vigente le predette certificazioni che riportavano la semplice indicazione di una "impossibilità di votare da solo", da un lato siano adeguatamente motivate e dall'altro certamente non consentivano interventi di sorta da parte del presidente del seggio.

Nè ugualmente le certificazioni recanti l'indicazione di una "grave riduzione visus", avrebbero potuto consentire al presidenti seggio di impedire a tali elettori di servirsi di un accompagnatore, in quanto in base alla legge è soltanto il funzionario medico designato dai competenti organi dell'Azienda USL che può svolgere gli accertamenti in ordine all'infermità fisica, da cui è affetto l'elettore, ed alla idoneità di tale infermità ad impedire l'autonoma manifestazione del voto.

Omissis.